

COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

L'anno duemilaSEDICI, il giorno TRENTA del mese di AGOSTO
alle ore 11,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione
~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Seduta in 1°
convocazione del
30-08-2016

		presenti	assenti
1)	TONI Angelo.....Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	GARBINI Francesca.....Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3)	FRATTALI Claudio..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	MARTELLI Ernesto..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	TOCCI Andrea =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	MARTELLUCCI Antonio..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	RENZI Silverio..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	LEONARDI Sara..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	SPOLETINI Roberto..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	MURATORI Massimo..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	RENZI Danilo..... =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	PESCHI Federica..... =	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13)	BAIOCCO Antonella..... =	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino.

Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "APPLICAZIONE
DEL DIRITTO DI INTERPELLO RECCARO E
MEDIAZIONE "

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014 n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;

RILEVATO che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate;

VISTO che, in attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) e l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione nel processo tributario per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila;

EVIDENZIATO che, il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, ma quelle applicabili ai tributi comunali sono:

1. Interpello ordinario: permette di richiedere un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale;
2. Interpello antiabuso: permette di acquisire un parere relativo all'abusività di un'operazione e di una specifica fattispecie;

VISTO CHE:

- l'art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 156/2015 portante disposizioni in materia di interpello del contribuente deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali;
- l'art. 9, comma 1, lettere l), del predetto decreto legislativo n. 156/2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;
- l'art. 12 del d.lgs. n. 156/2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salvo alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
- l'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 156/2015 dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»;

CONSIDERATO che trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016, in quanto termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'art. 52 del Decreto Lgs.vo 15/12/1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione di apposito regolamento per disciplinare gli istituti sopra menzionati;

VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dal Settore IV che si compone di n. 14 articoli, allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. TUEL

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI gli artt. 34, comma 1, 48, 49 e 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del IV Settore
Francesco Martellucci

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del II Settore
Rag. Gino Falsini

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione palese che ne da il seguente risultato:

con presenti consiglieri votanti n. 10

voti favorevoli n. 8

voti contrari n.

astenuiti n. 2 (Renzi Danilo , Muratori Massimo)

DELIBERA

1. la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il regolamento in materia di diritto di interpello, reclamo e mediazione tributaria composto di n. 14 articoli, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando incarico al relativo espletamento al Responsabile del Settore IV;

Con il seguente esito della votazione separata:

votanti n. 10

voti favorevoli n. 8

voti contrari n.

astenuiti n. 2 (Renzi Danilo , Muratori Massimo)

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DIRITTO DI INTERPELLO

**REGOLAMENTO
APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO
RECLAMO E MEDIAZIONE**



**COMUNE DI CONTIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI**

**APPROVATO
CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 29.08.2016**

INDICE

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Materie oggetto di interpello

Art. 4 – Procedure ed effetti

Art. 5 – Legittimazione e presupposti

Art. 6 – Contenuto delle istanze

Art. 7 – Inammissibilità istanze

CAPO I – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 8 – Oggetto

Art. 9 – Effetti

Art. 10 – Competenza

Art. 11 – Valutazione

Art. 12 – Perfezionamento e sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Norme di rinvio

Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.

CAPO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della legge n. 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Contigliano.

Art. 3 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 4 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 5 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 6 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 7 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 14;

b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 13;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 8 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Contigliano nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 9 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

a) l'ufficio competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;

d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;

e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992.

Art. 10 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:

– il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;

– le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 11 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

– all'eventuale incertezza delle questioni controverse;

– al grado di sostenibilità della pretesa;

– al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

a) l'accoglimento totale del reclamo;

b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;

c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;

d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 12 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Norme di rinvio


1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2016.

IL PRESIDENTE

Toni Dr. Angelo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 30.08.2016

IL MESSO COMUNALE

PARADISO GIULIANA



La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino
